



COMUNE DI ARCONATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI E PULIZIA STRADE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 04/04/2016

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.01 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi	pag. 4
Art.02 – Definizioni.....	pag. 4
Art.03 – Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani, finalità e competenze del Comune	pag. 6
Art.04 – Classificazione dei rifiuti	pag. 7
Art.05 – Divieti ed obblighi generali.....	pag. 7
Art.06 – Ordinanze contingibili e urgenti.....	pag. 9

TITOLO II° - MODALITA' OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art.07 – Definizione e disposizioni	pag. 9
Art.08 – Assimilazione dei rifiuti speciali.....	pag. 9
Art.09 – Piattaforma per Raccolte Differenziate	pag. 9
Art.10 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati.....	pag.10
Art.11 – Raccolta di carta, cartone e tetrapak utenze domestiche e commerciali	pag.14
Art.12 – Raccolta dei contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica Utenze domestiche e commerciali.....	pag.14
Art.13 – Raccolta di imballaggi in vetri/lattine e contenitori a banda stagnata utenze domestiche e commerciali	pag.15
Art.14 – Raccolta separata della frazione “organico” dei rifiuti solidi urbani non ingombranti	pag.15
Art.15 – Raccolta separata della frazione “secca residua da smaltire” dei rifiuti solidi urbani non ingombranti.....	pag.16
Art.16 – Raccolta rifiuti urbani cimiteriali	pag.16
Art.17 – Ritiro rifiuti urbani ingombranti	pag.17
Art.18 – Raccolta separata rottami metalli.....	pag.17
Art.19 – Raccolta separata legname, mobilio e manufatti in legno	pag.17
Art.20 – Raccolta separata Frigoriferi/Frigocongelatori (Raggr. 1).....	pag.17
Art.21 – Raccolta separata di elettrodomestici – grandi bianchi (Raggr. 2)	pag.18
Art.22 – Raccolta separata Televisori e Monitor (Raggr. 3)	pag.18
Art.23 – Raccolta separata di componenti elettronici (Raggr. 4).....	pag.18
Art.24 – Raccolta separata di lampade a scarica (Raggr. 5)	pag.18
Art.25 – Raccolta separata scarti vegetali e ramaglie derivanti dalla potatura di alberi e siepi.....	pag.19
Art.26 – Il Compostaggio domestico.....	pag.19
Art.27 – Raccolta separata di Rifiuti Urbani Pericolosi	pag.19
Art.28 – Raccolta separata di cartucce esauste toner	pag.21
Art.29 – Raccolta separata, trasporto e smaltimento oli e grassi vegetali e animali residui dalla cottura degli alimenti provenienti da utenze domestiche e non	pag.21
Art.30 – Raccolta separata oli minerali usati	pag.21
Art.31 – Raccolta separata di filtri olio e gasolio.....	pag.21
Art.32 – Trasporto e smaltimento di materiali inerti	pag.21
Art.33 – Raccolta separata di risulta pulizia suolo pubblico	pag.21
Art.34 – Raccolta separata della frazione secca da pulizia territorio.....	pag.22
Art.35 – Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani	pag.22
Art.36 – Rimozione discariche abusive e rifiuti abbandonati.....	pag.22
Art.37 – Altre raccolte differenziate	pag.23
Art.38 – Associazioni di volontariato.....	pag.23
Art.39 – Campagna di sensibilizzazione.....	pag.23
Art.40 – Trasporto e Smaltimento Rifiuti.....	pag.24

TITOLO III° GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE

Art.41 – Spazzamento strade: disposizioni generali	pag.25
Art.42 – Pulizia meccanizzata delle strade.....	pag.25

Art.43 – Pulizia manuale	pag.26
Art.44 – Altri servizi accessori ed integrativi di pulizia delle strade	pag.26
Art.45 – Altri servizi di pulizia	pag.29
Art.46 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni ineditati	pag.29
Art.47 – Aree occupate, adiacenti o prospicienti ad esercizi pubblici	pag.30
Art.48 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	pag.30
Art.49 – Disposizioni diverse	pag.30
Art.50 – Lavaggio e disinfezione delle strade	pag.30
Art.51 – Sgombero della neve: obblighi del servizio e dei frontisti	pag.30

TITOLO IV° - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art.52 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag.31
Art.53 – Competenza e Giurisdizione	pag.31
Art.54 – Controlli e Vigilanza	pag.32
Art.55 – Sanzioni.....	pag.32
Art.56 – Efficacia del presente regolamento.....	pag.32

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Allegato A: Piano settimanale dei servizi di raccolta porta a porta	pag.33
- Allegato B: Disciplinare di utilizzo e gestione della Piattaforma Ecologica di Via degli Aceri	pag.34
Art. 1 – Finalità della gestione della piattaforma.....	pag.34
Art. 2 – Tipologie qualitative dei rifiuti ammessi.....	pag.35
Art. 3 – Provenienza dei rifiuti	pag.36
Art. 4 – Accesso degli utenti all'Ecocentro	pag.36
Art. 5 – Particolari norme per le utenze attività.....	pag.36
Art. 6 – Norme per gli utenti dell'Ecocentro	pag.36
Art. 7 – Orario di apertura	pag.37
Art. 8 – Divieto di accesso.....	pag.37
Art. 9 – Dotazioni	pag.37
Art.10 – Modalità di conferimento.....	pag.37
Art.11 – Disposizioni per addetti alla sorveglianza	pag.38
Art.12 – Incentivi per i cittadini a conferire rifiuti differenziati presso l'Ecocentro	pag.38
Art.13 – Divieto di ammasso all'esterno dei contenitori	pag.38
Art.14 – Divieto di abbandono all'esterno.....	pag.38
Art.15 – Modalità di gestione.....	pag.39
Art.16 – Vigilanza del servizio	pag.39
Art.17 – Responsabilità	pag.39
Art.18 – Riferimenti di legge.....	pag.39
- Allegato C: Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani.....	pag.40
Premessa	pag.40
Art. 1 – Criteri generali	pag.43
Art. 2 – Criteri qualitativi	pag.44
Art. 3 – Criteri quantitativi.....	pag.47
- Allegato D: Sanzioni	pag.49

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 – Oggetto del regolamento e Riferimenti normativi

Il presente regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse alla gestione dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale, erogati sul territorio comunale, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" - art. 198, commi 1 e 2.

Esso rimanda inoltre:

- alla Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" (e successive modificazioni ed integrazioni);
- al Decreto del Presidente della Repubblica n.254 del 15 luglio 2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- al decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 "Attuazione delle direttive CE 2002/95 – 2002/96 – 2003/108 relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" (e successive modificazioni ed integrazioni);
- al Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";
- al decreto legislativo n.188 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
- al decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- all'Accordo ADR 2015;
- al Regolamento UE 1357/2014.

Recepisce infine le norme, le prescrizioni e le indicazioni di "AMGA – Aemme Linea Ambiente SpA", di cui il Comune di Arconate è socio; AEMME Linea Ambiente è di seguito indicato come il Gestore del servizio.

Art. 02 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento sono adottate le definizioni di cui all'Art. 183 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici.

Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

Auto compostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita,
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana,
- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici... (omissis).

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti stati utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione (Es. Recupero solventi, recupero di metalli, rigenerazione oli, trattamento a beneficio dell'agricoltura,...).

Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze ed energia (Es. deposito sul/nel suolo – Discarica, incenerimento a terra, ...).

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti.

Deposito temporaneo: raggruppamento dei rifiuti e deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e smaltimento.

Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella dello spazzamento strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.

Codice CER: codice di classificazione europeo dei rifiuti.

Art. 03 – Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani, finalità e competenze del Comune

La gestione dei rifiuti comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, comprese le operazioni di controllo della loro regolare effettuazione.

La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata dal Comune di Arconate con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai criteri seguenti:

- evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza utilizzare provvedimenti o metodi che potrebbero essere pregiudizievoli per l'ambiente;
- assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- determinando le modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, ovvero tendendo a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- promuovendo iniziative aventi come obiettivo la prevenzione e la riduzione della pericolosità dei rifiuti, tramite campagne di sensibilizzazione dei cittadini e promozione di accordi di programma favorevoli al riciclo e al recupero.
Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con separazione dei flussi di rifiuti a monte, perseguendo i seguenti obiettivi:
- valorizzare mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia e garantire il conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dalla normativa.
- Valorizzare il recupero di materiali quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) che, se raccolti in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di rifiuti destinati a smaltimento, riducendo i costi necessari al servizio stesso.
- Incentivare la raccolta differenziata della frazione organica putrescibile dei RSU, nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti vegetali, affinché possano essere utilizzati per la produzione di compost agricoli.
- Istituire un servizio di ritiro di rifiuti domestici ingombranti per i quali risulta difficoltoso il trattamento congiunto con altri rifiuti ordinari.
- Migliorare la raccolta di rifiuti classificati come pericolosi (batterie, pile, prodotti farmaceutici, oli minerali, prodotti con caratteristiche di tossicità o infiammabilità,...).
- Contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Per il conseguimento di tali obiettivi, il Comune di Arconate nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle di seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 198 del D. Lgs. 152/06, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità e trasparenza della propria azione amministrativa. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal citato D. Lgs. 267/2000 servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a. delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- b. delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d. dei sistemi di recupero;
- e. dei sistemi di smaltimento finale;
- f. della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
- g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- j. della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
- k. delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.

Art. 04 – Classificazione dei rifiuti

Ai sensi dell'Art. 184 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

Sono rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione,
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'Art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., e secondo l'allegato C al presente regolamento,
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade,
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua,
- i rifiuti vegetali provenienti dalle aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali,
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali.

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
- b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'Art. 184bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali,
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali,
- e. i rifiuti da attività commerciali,
- f. i rifiuti da attività di servizio,
- g. i rifiuti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione dei reflui o dall'abbattimento dei fumi,
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D. Lgs. 152/06, con le modifiche apportate dal Regolamento UE 1357/2014.

Art. 05 – Divieti ed obblighi generali

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è vietato:

- ogni forma di cernita, e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati nei sacchi e nei differenti contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso la piattaforma raccolta differenziata;
- esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica in giorni e orari diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta;
- danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che impediscono il corretto svolgimento del servizio stesso;
- il conferimento di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006;
- il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani nel normale ciclo di smaltimento degli stessi;
- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (mozziconi, cicche, bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
- spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;
- abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- il deposito nei contenitori/sacchi di rifiuti diversi da quelli previsti per la specifica frazione raccolta.
- sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito delle frazioni di rifiuti negli appositi contenitori del servizio di raccolta, compresi quelli presenti nella piattaforma per la raccolta differenziata;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (ad es. compostiere domestiche) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente e alle persone.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 06 – Ordinanze contingibili e urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente. Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme a cui si intende derogare e sono adottate ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006.

TITOLO II° - MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 07 – Definizione e disposizioni

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento definite ai sensi dell'art. 183, lett. d) del D.Lgs. 152/2006) delle presenti tipologie di rifiuti urbani e speciali:

- rifiuti urbani e assimilati, come definiti al precedente art.4
- rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi del successivo art. 8
- rifiuti definiti come pericolosi

L'intera gestione dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Art. 08 – Assimilazione dei rifiuti speciali

Nelle more dell'approvazione del provvedimento legislativo recante i criteri per l'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani ai sensi dell'articolo n. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in via transitoria, ai sensi dell'art.198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono da intendersi assimilati agli urbani i rifiuti elencati nell'allegato C al presente Regolamento.

Ai fini del conferimento al pubblico servizio di igiene urbana e delle successive attività di gestione, i rifiuti urbani assimilati verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i rifiuti domestici.

Art. 09 - Piattaforma per Raccolte Differenziate

Il Gestore del Servizio è responsabile della Direzione Tecnica e della gestione della Piattaforma Ecologica di proprietà Comunale, situata in Via Degli Aceri, attrezzata per il conferimento differenziato, direttamente da parte dell'utenza, delle varie frazioni di rifiuto.

Il Responsabile della Direzione Tecnica della Piattaforma Ecologica comunale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e garantire – impregiudicata la responsabilità dell'Azienda nel suo complesso - l'osservanza e l'applicazione di tutte le norme vigenti pro-tempore a tutela dell'ambiente. Dovrà inoltre inviare al Comune, di norma con cadenza mensile, quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e l'indicazione dei siti di conferimento degli stessi.

Le operazioni di gestione – apertura e chiusura della Piattaforma, custodia, controllo degli accessi, assistenza agli utenti durante i conferimenti, pulizia, corretto utilizzo dei contenitori in funzione delle raccolte differenziate in atto, tenuta dei registri di carico e scarico, compilazione dei formulari di identificazione rifiuto – dovranno avvenire con il rispetto delle modalità stabilite dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Decreto autorizzativo rilasciato dagli enti competenti - ed essere affidata a personale esperto, che abbia la responsabilità della tenuta dei registri prescritti e di fornire le dovute indicazioni ai conferenti, in modo da rendere possibile il conferimento ordinato dei rifiuti conferiti.

Il Gestore del servizio provvederà a posizionare sulla Piattaforma Ecologica comunale, a sue cura e spese, i contenitori necessari e le eventuali altre attrezzature che si rendessero necessarie in coerenza con quanto previsto nell'Autorizzazione all'esercizio rilasciata dagli Enti competenti.

È a cura dell'incaricato del ricevimento dei rifiuti accertarsi che i contenitori vengano utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti riciclabili, nonché per il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e assimilati agli urbani secondo la normativa in vigore.

L'incaricato, in particolar modo per quanto riguarda i rifiuti ingombranti deve accertarsi che l'operatore provveda alla selezione dei rifiuti conferiti da avviare ai vari contenitori, al fine di ottenere un'ulteriore differenziazione secondo le varie tipologie di rifiuti recuperabili (legname, rottami ferrosi, cartoni, lastre di vetro ecc.).

Ogni intervento straordinario e/o di adeguamento funzionale dovrà essere eseguito solo successivamente alla definizione tra Comune e Gestore del servizio per gli aspetti tecnico-economici conseguenti.

L'orario di apertura della Piattaforma Ecologica Comunale è concordato tra il Gestore del servizio e il Comune, con orari giornalieri anche differenziati entro la fascia oraria compresa fra le ore 09:00 e le ore 18.30, complessivamente non inferiore a 17 ore/settimana, e comunque, con apertura obbligatoria nella giornata di sabato e chiusura nella giornata di domenica. Gli orari di apertura della piattaforma potranno essere modificati, con motivato provvedimento della Giunta Comunale, sulla base di obiettive necessità emergenti da parte dei cittadini di Arconate.

La programmazione degli orari di apertura della piattaforma, nonché le modalità generali di gestione vengono indicate nel Disciplinare di Gestione della Piattaforma Ecologica in allegato B al presente Regolamento.

Il Gestore del servizio cura la fornitura e la movimentazione dei contenitori posizionati nella Piattaforma, nonché il trasporto agli impianti di trattamento e/o di smaltimento autorizzati.

Le operazioni devono avvenire con le frequenze necessarie, in modo da garantire che negli orari di apertura della Piattaforma siano sempre disponibili, per gli utenti conferitori, capacità volumetriche sufficienti.

I registri rifiuti di carico e scarico sono tenuti presso la sede amministrativa ed operativa del Gestore del servizio in quanto la piattaforma di notte rimane incustodita e soggetta ad atti vandalici.

Art. 10 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

Con l'obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire mediante incenerimento o conferimento in discarica, l'organizzazione del servizio prevede la differenziazione all'origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili.

In tutto il territorio comunale viene quindi attuata a cura degli utenti la separazione "a monte" dei rifiuti urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, con riferimento alle componenti merceologiche principali.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, tramite la modalità "porta a porta", che consiste nella raccolta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, si stabilisce che il conferimento in attrezzature o contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale sia regolato dai seguenti principi generali:

- a. il servizio è disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli, la popolazione deve essere informata sulle modalità e sui giorni di raccolta;
- b. la raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei Rifiuti Urbani è effettuata secondo il piano di intervento settimanale di cui in allegato A, con orario di lavoro continuato antimeridiano con inizio alle ore 6:00;
- c. i sacchi previsti per le raccolte differenziate sono tutti semitrasparenti onde consentire una verifica visiva del loro contenuto;
- d. in caso di errato confezionamento per contenuto non conforme sarà possibile non procedere al suo ritiro apponendovi un adesivo, con l'invito al corretto riconfezionamento;
- e. il sacco peraltro potrà non essere ritirato solo nel caso di utenti recidivi, il cui errato comportamento sia già stato segnalato all'Ufficio Tecnico del Comune; quest'ultimo si riserva di sensibilizzare l'utenza interessata e di autorizzare l'ente gestore del servizio a non effettuare eventuali successivi ritiri di sacchi confezionati non correttamente;
- f. nelle operazioni di raccolta sacchi si intende compresa la pulizia contestuale dei siti, dove questi sono posti, da rifiuti eventualmente dispersi a seguito di rottura dei sacchi medesimi;
- g. anche durante il trasporto, i rifiuti eventualmente dispersi dovranno essere immediatamente raccolti;
- h. l'effettuazione delle raccolte differenziate domiciliari potrà essere eccezionalmente richiesta all'interno delle proprietà (es. in presenza di particolari situazioni che comportino incidenze negative sul traffico veicolare o antiestetische esposizioni di eccessive quantità di rifiuti a bordo strada) a condizione che l'accessibilità sia garantita senza l'utilizzo di chiavi o telecomandi. Tale metodologia di raccolta particolare potrà essere eccezionalmente richiesta anche nei seminterrati, a condizione che gli stessi siano dotati di scivoli di accesso percorribili dai mezzi di servizio, con esclusione pertanto di quelli accessibili soltanto con gradini o laddove venissero riscontrate pendenze non idonee: questo principio vale in particolare per Centri storici/edifici pubblici.
- i. I giorni di servizio sono fissi e potranno essere modificati solo a fronte di valide motivazioni approvate dal Comune;
- j. nel caso in cui il giorno di raccolta coincida con una festività, il servizio sarà effettuato il primo giorno utile successivo;
- k. nel caso di due giorni festivi infrasettimanali consecutivi, limitatamente al primo giorno festivo, la raccolta sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente (es. lunedì e martedì festivi: la raccolta del lunedì verrà anticipata a sabato, la raccolta del martedì verrà posticipata a mercoledì);
- l. per eventuali particolarità nel sistema di raccolta si dovrà dare, a cura del Gestore del servizio, ampia comunicazione alla cittadinanza delle modalità con cui il servizio verrà svolto e/o recuperato;

- m. nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato delle strade sono tenuti a pulire la zona interessata;
- n. nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà tenuto a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a ritirarli non appena siano stati svuotati dagli addetti al servizio di igiene urbana;
- o. per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Tali contenitori, ove previsti, devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
- p. nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dai gestori del servizio.
- q. per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori di proprietà della ditta stessa o del gestore del servizio con contenitori a noleggio/comodato, previa autorizzazione comunale; essi dovranno essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
- r. i mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di raccolta dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.
- s. Il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti semi-trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- t. dopo l'uso gli eventuali sportelli/coperchi del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- u. è vietato introdurre nei contenitori:
- sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
 - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
- v. i sacchi devono essere conferiti:
- entro le ore 6:00 del giorno di raccolta con esposizione non antecedente le ore 19:30 del giorno precedente la raccolta;
 - in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
 - sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
 - proteggendoli anche con apposito contenitore il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

- i contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta devono essere ritirati dal fronte strada subito dopo il loro svuotamento; non è in nessun caso ammessa la loro collocazione stabile sul fronte stradale.
- z. per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Il Comune potrà disporre periodiche verifiche a campione per accertare la correttezza dei conferimenti con l'assistenza della Polizia Locale.

In particolare gli utenti conferiscono con il sistema porta a porta le seguenti frazioni:

- **frazione riciclabile/valorizzabile** costituita da carta e cartone;
- **frazione riciclabile/valorizzabile** costituita da imballaggi in plastica;
- **frazione riciclabile/valorizzabile** costituita da imballaggi vetro e lattine a banda stagnata;
- **frazione organica da RSU**, costituita dai rifiuti organici e vegetali della cucina;
- **frazione secca residua da smaltire** costituita da quanto rimane dopo avere effettuato le selezioni di cui sopra.

Con circuiti separati è organizzato il servizio di raccolta dei **rifiuti urbani pericolosi**.

Il Gestore del servizio provvede ad integrare, fornire e distribuire sacchi/contenitori necessari come segue:

- * sacchi biodegradabili "Mater bi" - o comunque compatibili con impianti di compostaggio – da litri 7, per la raccolta della frazione "organico" presso le utenze domestiche, in ragione di 100 sacchi/anno/utenza;
- * sacchi in polietilene semitrasparenti di colore viola da litri 100 per la raccolta della frazione "secca residua da smaltire" in ragione di 50 sacchi/anno ad ogni utenza familiare, commerciale, produttiva, mensa o pubblico esercizio;
- * sacchi in polietilene semitrasparenti di colore giallo da litri 100 per la raccolta dei contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica, in ragione di 50 sacchi/anno ad ogni utenza familiare, commerciale, produttiva, mensa o pubblico esercizio;
- * minipatumiere areate, della capacità di circa litri 7 – di supporto ai sacchi biodegradabili utilizzati per la frazione "organico", in numero di uno per ogni nucleo familiare
- * secchi in polietilene ad alta densità da 30/35 litri e di colore marrone per la raccolta domiciliare congiunta della frazione "organico", alle utenze domestiche unifamiliari (per edifici sino a cinque famiglie compreso), in ragione di un secchio per famiglia;
- * bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità da 120 litri e di colore marrone, in numero sufficiente, per la raccolta domiciliare congiunta della frazione "organico", agli stabili con sei o più famiglie e/o per utenze commerciali e produttive, esercizi pubblici e mense.
- * secchi in polietilene ad alta densità da 30/35 litri e di colore verde per la raccolta domiciliare congiunta di vetro/lattine e contenitori a banda stagnata, alle utenze domestiche unifamiliari (per edifici sino a cinque famiglie compreso), in ragione di un secchio per famiglia;
- * bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità da 120 litri e di colore verde, in numero sufficiente, per la raccolta domiciliare congiunta di vetro e lattine agli stabili con sei o più famiglie e/o per utenze commerciali e produttive, esercizi pubblici e mense.

La distribuzione annuale dei sacchi è effettuata dal Gestore del servizio sulla base di un elenco nominativo dei residenti fornito dal Comune.

Le forniture annuali di sacchi ed eventuali sostituzioni di contenitori ammalorati, sono eseguite dal Gestore del servizio presso gli uffici messi a disposizione dal Comune (di norma nel mese di aprile di ogni anno).

Ai contenitori destinati alle raccolte differenziate deve essere posizionata una targa identificativa della tipologia di rifiuto raccolto.

In generale secchi e bidoni sono costruiti in materiale ignifugo, muniti di coperchio e tali da non consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.

Il Gestore del servizio mette inoltre a disposizione:

- i sacchetti da utilizzare per i cestini portarifiuti collocati sul territorio;
- cassonetti carrellati per la raccolta dei rifiuti cimiteriali ordinari;
- cassonetti carrellati per manifestazioni di feste popolari autorizzate dall'Amministrazione; dovranno essere concordati con gli organizzatori e con il Comune il numero e il tipo di contenitori che il Gestore del servizio dovrà consegnare e/o posizionare all'inizio della manifestazione medesima, per il conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo presente l'obbligo di separare le varie tipologie di rifiuti in base alle raccolte in atto.

Il Gestore del servizio provvede al posizionamento presso la Piattaforma Ecologica Comunale, di cassoni e contenitori destinati al conferimento dei rifiuti previsti.

Nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono comprese le operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei contenitori a servizio di utenze pubbliche e/o posizionati sulla Piattaforma ecologica comunale.

Il calendario settimanale del servizio di raccolta "porta a porta" è riportato nell'allegato "A" al presente Regolamento. Eventuali variazioni allo stesso saranno definite dalla Giunta Comunale sentito il gestore del servizio.

Art. 11 - Raccolta di carta, cartone e tetrapak utenze domestiche e commerciali

Il Gestore del servizio provvede alla raccolta di carta/cartone e tetrapak mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio comunale, con **ritiro monosettimanale**, con inizio alle ore 6:00 sino ad ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:30 fatte salve cause di forza maggiore.

La carta è conferita dagli utenti, legata in pacchi ordinatamente piegati e legati, o messa in scatoloni o borse di carta.

Le grosse utenze commerciali e le utenze condominiali con otto o più famiglie utilizzano bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità, di colore bianco, aventi capacità di circa 240 litri forniti gratuitamente dal Gestore del servizio in numero adeguato alle esigenze di ciascun utenza/condominio, conferendo comunque i cartoni piegati e legati.

La carta conferita dagli utenti, dovrà essere costituita da giornali, riviste, libri, fumetti, sacchetti di carta puliti, tubi di cartone, quaderni, fogli, buste biglietti, cartelle di carta, cartone e cartoncino, cartone ondulato e multistrato, contenitori alimentari in tetrapak.

Carta/cartone e tetrapak possono essere conferiti dall'utenza anche direttamente alla piattaforma ecologica comunale, dove è posizionato un container scarrabile da 28 mc. Il Gestore del servizio ne cura la vuotatura con **frequenze adeguate alle necessità** e tali comunque da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Tutto il materiale cartaceo raccolto "porta a porta" e "presso la piattaforma deve essere avviato ad impianti di recupero autorizzati, convenzionati con l'apposito Consorzio di filiera COMIECO ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.

Art. 12 - Raccolta dei contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica utenze domestiche e commerciali

Il Gestore del servizio provvede alla raccolta di contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio comunale, con **ritiri monosettimanali**, con inizio alle ore 6:00 sino ad ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:30 fatte salve cause di forza maggiore.

Le utenze domestiche e le utenze non domestiche devono utilizzare sacchi in polietilene semitrasparenti di colore giallo da litri 100 forniti gratuitamente dal Gestore del servizio in ragione di 50 sacchi/anno/utenza.

Il materiale può essere conferito direttamente dagli utenti alla piattaforma ecologica comunale, dove sono posizionati 2 contenitori da 1 mc ciascuno.

Il Gestore del servizio ne cura la vuotatura con **frequenze adeguate alle necessità** e tali comunque da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Tutto il materiale raccolto "porta a porta" e presso la piattaforma è avviato ad impianti di recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio di filiera Co.Re.Pla, ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.

Art. 13 – Raccolta di imballaggi in vetro/lattine e contenitori a banda stagnata utenze domestiche e commerciali

Il Gestore del servizio provvede alla raccolta di vetro/lattine e contenitori metallici a banda stagnata mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio comunale, con **ritiri monosettimanali**, con inizio alle ore 6:00 sino ad ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:00 fatte salve cause di forza maggiore.

Vetro/lattine e contenitori metallici a banda stagnata sono conferiti dagli utenti impiegando i contenitori da 30/35 litri forniti dal Gestore del servizio.

Le grosse utenze commerciali e le utenze condominiali con sei o più famiglie utilizzano bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità, di colore verde, aventi capacità di 120 litri già precedentemente forniti dall'Amministrazione Comunale.

Il materiale può essere conferito direttamente dagli utenti alla piattaforma ecologica comunale dove è disponibile un cassone da mc 18. Il Gestore del servizio ne cura la vuotatura con **frequenze adeguate alle necessità** e comunque tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Tutto il materiale raccolto "porta a porta" e presso la piattaforma è avviato ad impianti di selezione e recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio di filiera Co.Re.Ve, ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.

Art. 14 – Raccolta separata della frazione "organico" dei rifiuti solidi urbani non ingombranti

La raccolta della frazione "organico" avviene con **frequenza bisettimanale**, con inizio alle ore 6:00 sino ad ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:00 fatte salve cause di forza maggiore.

Per le Utenze domestiche: il conferimento della frazione "organico" è effettuato mediante sacchi biodegradabili in Mater-bi o materiale comunque compatibile con impianti di compostaggio, aventi capacità volumetrica di circa litri 7 forniti dal Gestore del servizio in ragione di 100 sacchi/anno/utenza; detti sacchi devono essere alloggiati presso le abitazioni in appositi contenitori di adeguata capacità già precedentemente forniti dall'Amministrazione Comunale.

Per le Utenze commerciali e produttive, pubblici esercizi e mense: devono essere utilizzati sacchi biodegradabili in Mater-bi o in materiali comunque compatibili con impianti di compostaggio – aventi capacità volumetrica di circa litri 30 forniti dal Gestore del servizio in ragione di 100 sacchi/anno/utenza, immessi, per il conferimento al servizio, in bidoni carrellabili, a svuotamento meccanico, in polietilene, ad alta densità con capacità di 120 litri di colore marrone già precedentemente forniti dall'Amministrazione Comunale.

La frazione organica conferita dagli utenti dovrà essere costituita dai rifiuti organici e vegetali della cucina e precisamente:

- ✓ scarti ed avanzi di cucina sia cotti che crudi purché freddi, per evitare il deterioramento del sacchetto (gusci d'uova, ossa, lisce di pesce, avanzi di pane, bucce ed avanzi di frutta, scarti di verdure);
- ✓ tovaglioli e fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina (anche bagnata);

- ✓ filtri di the, camomilla, tisane e fondi di caffè;
- ✓ fiori recisi, residui di piante da appartamento in modeste quantità.

La frazione organica raccolta porta a porta è conferita presso la piattaforma in un contenitore scarrabile a tenuta stagna con coperchio idraulico in cui è stoccato temporaneamente il rifiuto prima dell'invio agli impianti di compostaggio individuati dal Gestore del servizio eventualmente con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Raccolta separata della frazione “secca residua da smaltire” dei rifiuti solidi urbani non ingombranti

La generalità delle utenze, intese come utenze domestiche e utenze commerciali e produttive, pubblici esercizi e mense, deve utilizzare per il conferimento della frazione “residua da smaltire” dei rifiuti solidi urbani, sacchi a perdere in polietilene semitrasparenti di colore viola da litri 100 forniti dal Gestore del servizio, in ragione di 50 sacchi/anno/utenza, collocati a bordo strada per il ritiro. Eventuali cassette o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni - non considerabili rifiuti ingombranti – potranno essere posizionati vuoti a fianco dei sacchi; farà carico al Gestore del servizio il contestuale asporto.

La frequenza di ritiro per la frazione secca residua da smaltire è **monosettimanale**, con inizio alle ore 06:00 sino ad ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:00 fatte salve cause di forza maggiore.

La frazione secca indifferenziata conferita dagli utenti può essere costituita da:

- pellicola trasparente, carta plastificata, pellicola di alluminio, carta oleata;
- oggetti in plastica come ad esempio (giocattoli, piatti e bicchieri escluso monouso);
- buste per affettati e formaggi con residui;
- pannolini ed assorbenti;
- rasoi usa e getta, accendini;
- sacchi per aspirapolvere;
- oggetti in ceramica, porcellana, terracotta e cristallo;
- tubetti di dentifricio e simili, pannolini;
- tessuti, garze e cerotti;
- lettiere per animali;
- frammenti di polistirolo;
- videocassette, musicassette;
- oggetti e tubi in gomma;
- rifiuti non recuperabili.

Il sacco non dovrà contenere materiale diverso da quello previsto e non dovrà superare i 10 kg di peso complessivo.

La frazione “Secco indifferenziato” è inviata agli impianti di Trattamento/Smaltimento che individuati dal Gestore del servizio eventualmente con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Raccolta Rifiuti urbani cimiteriali

Il Gestore del servizio provvede al ritiro dei Rifiuti Solidi Indifferenziati ordinari provenienti dal Cimitero comunale con utilizzo di un adeguato numero di bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità da 240 litri di colore grigio, posizionati in apposita zona raggiungibili dai mezzi dedicati alla raccolta. La vuotatura dei bidoni è effettuata nei punti di posizionamento con **frequenza monosettimanale**, adeguatamente intensificata in corrispondenza delle ricorrenze che comportano un incremento dei rifiuti, quali la Commemorazione dei Defunti, Pasqua, Natale, ecc.

Art. 17 - Ritiro rifiuti urbani ingombranti

La raccolta dei rifiuti ingombranti domestici (es. mobili, materassi, elettrodomestici, materiale ferroso, ecc.) viene garantita tramite il deposito nel container dedicato da 30 mc situato nella Piattaforma di Raccolta comunale, su conferimento effettuato a cura del produttore, nei giorni di apertura della stessa.

Tale conferimento è regolato da apposito Disciplinare di gestione della Piattaforma di raccolta riportato nell'allegato B del presente Regolamento, quale sua parte sostanziale.

Il Gestore del servizio provvede alla vuotatura del container con **frequenze adeguate alle necessità** e comunque tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore inoltre cura il successivo avvio del materiale, secondo i casi, a centri di recupero autorizzati oppure, ove non diversamente possibile, allo smaltimento finale anche adottando, ove praticabile e conveniente, una tecnica di riduzione del volume.

I rifiuti ingombranti rientranti nella comune generale categoria degli "elettrodomestici", o i monitor, dovranno essere conferiti integri e separati per tipologia in quanto tali caratteristiche sono indispensabili per il successivo inoltro agli impianti di recupero a cura del servizio comunale.

È istituito anche un servizio di ritiro a domicilio, che il Gestore del servizio esegue con applicazione di tariffe preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale; in tali casi il materiale dovrà essere conferito a piano strada sotto la responsabilità dell'utente che ha l'obbligo di sorveglianza sino all'avvenuto ritiro. Tali interventi di ritiro a domicilio avverranno su prenotazione telefonica al numero verde **800196363**.

Il materiale asportato dovrà essere immesso negli appositi contenitori posizionati presso le Piattaforme ecologiche di riferimento, previa adeguata selezione dello stesso secondo le differenti tipologie. L'evasione delle richieste dovrà comunque avvenire sulla base di una programmazione che preveda ritiri con **frequenza mensile**.

Art. 18 - Raccolta separata rottami metalli

Per il conferimento diretto di materiali ferrosi e non ferrosi da parte degli utenti è disponibile, presso la Piattaforma ecologica comunale, un cassone da 28 mc.

Il Gestore del servizio ne cura la vuotatura con **frequenze adeguate alle necessità** e comunque tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio cura inoltre l'avvio del materiale raccolto a recuperatori autorizzati, convenzionati con il Consorzio obbligatorio di filiera (C.N.A.) ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.

Art. 19 - Raccolta separata legname, mobilio e manufatti in legno

Per il conferimento diretto di legname, mobilio e manufatti in legno (purché rientranti nei limiti stabiliti per l'assimilabilità ai rifiuti urbani) da parte degli utenti è disponibile, presso la Piattaforma ecologica comunale, un cassone da 28 mc.

La vuotatura deve avvenire, a cura del Gestore del servizio, con **frequenze adeguate alle necessità** e comunque tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio cura inoltre l'avvio del materiale a recuperatori autorizzati, convenzionati con il Consorzio obbligatorio di filiera (RILEGNO) ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.

Art. 20 - Raccolta separata Frigoriferi/Frigocongelatori (Raggr. 1)

Per il conferimento diretto di frigoriferi, congelatori e condizionatori (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte delle utenze domestiche è disponibile, presso la Piattaforma ecologica comunale, un cassone da 28 mc.

La vuotatura deve avvenire, a cura del Gestore del servizio, con **frequenze adeguate alle necessità** e comunque tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio cura inoltre l'avvio del materiale agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinatari al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

Art. 21 - Raccolta separata di elettrodomestici – grandi bianchi (Raggr. 2)

Per il conferimento diretto di elettrodomestici - grandi bianchi (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte delle utenze domestiche è disponibile, presso la Piattaforma ecologica comunale, un deposito in platea di 10 mc come previsto da Autorizzazione Provinciale.

La vuotatura deve avvenire, a cura del Gestore del servizio, con **frequenze adeguate alle necessità** e comunque tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio cura inoltre l'avvio del materiale agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinatari al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

Art. 22 - Raccolta separata Televisori e Monitor (Raggr. 3)

Per il conferimento diretto di Televisori e Monitor (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte delle utenze domestiche sono disponibili, presso la Piattaforma ecologica comunale, n. 3 contenitori da 1,1 mc cadauno.

La vuotatura deve avvenire, a cura del Gestore del servizio, con **frequenze adeguate alle necessità** e comunque tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio cura inoltre l'avvio del materiale agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinatari al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

Art. 23 - Raccolta separata di componenti elettronici (Raggr. 4)

Per il conferimento diretto di componenti elettronici (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte delle utenze domestiche sono disponibili, presso la Piattaforma ecologica comunale, n. 3 contenitori da 1,1 mc cadauno.

La vuotatura deve avvenire, a cura del Gestore del servizio, con **frequenze adeguate alle necessità** e comunque tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio cura inoltre l'avvio del materiale agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinatari al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

Art. 24 - Raccolta separata di lampade a scarica (Raggr. 5)

Per il conferimento diretto delle lampade a scarica (non consegnate a rivenditori autorizzati) da parte delle utenze domestiche sono disponibili, presso la Piattaforma ecologica comunale, i seguenti contenitori:

- n° 1 contenitore da 0,8 mc (lampade corte)
- n° 1 contenitore da 2,0 mc (lampade lunghe)

La vuotatura deve avvenire, a cura del Gestore del servizio, con **frequenze adeguate alle necessità** e comunque tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio cura inoltre l'avvio del materiale agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinatari al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

Art. 25 - Raccolta separata scarti vegetali e ramaglie derivanti dalla potatura di alberi e siepi

Per il conferimento diretto di residui vegetali da sfalcio e patate, ivi compresi i tronchi e le ramaglie da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma ecologica comunale, due cassoni di adeguata capacità, normalmente non inferiore a:

- N° 1 cassone da mc 28
- N° 1 cassone da mc 18

È istituito anche un servizio di ritiro a domicilio, che il Gestore del servizio esegue con applicazione di tariffe preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale; in tali casi il materiale dovrà essere conferito a piano strada sotto la responsabilità dell'utente. Tali interventi di ritiro a domicilio avverranno su prenotazione telefonica al numero verde **800196363**.

La vuotatura deve avvenire, a cura del Gestore del servizio, con **frequenze adeguate alle necessità** e comunque tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio provvede al trasporto e smaltimento dei materiali ad impianto di compostaggio del verde, ovvero, se più conveniente, ad un centro di raccolta e/o avvio a trattamento finale degli scarti vegetali al Consorzio Compostatori.

Art. 26 - Il Compostaggio domestico

Il Gestore del servizio si impegna a mettere a disposizione delle utenze domestiche che ne facciano richiesta, compostiere da 320 litri di capacità atte alla produzione di ammendante domestico. Unitamente alla compostiera è consegnata a ciascun utente una piccola guida per il suo migliore utilizzo. La fornitura avviene con applicazione da parte del Gestore del servizio dei prezzi preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale. Le compostiere, in ogni caso, non dovranno essere posizionate su suolo pubblico.

Art. 27 - Raccolta separata di Rifiuti Urbani Pericolosi

Pile e Batterie

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,

sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenziando la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta, ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/1997, possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito dei rifiuti indifferenziati. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Le pile e batterie scariche devono essere conferite, a cura degli utenti in appositi ed idonei contenitori, siti nel territorio Comunale, nonché presso la Piattaforma Ecologica comunale, dove è disponibile n. 1 contenitore da 0,5 mc per il conferimento diretto da parte degli utenti.

La vuotatura avviene a cura del Gestore del servizio con **frequenze adeguate alla necessità** tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio provvede al trasporto e smaltimento dei materiali ad impianto autorizzato.

Accumulatori al piombo esausti

Per il conferimento diretto di accumulatori al piombo esausti è disponibile, presso la Piattaforma ecologica comunale, n. 1 contenitore da 0,5 mc.

La vuotatura avviene a cura del Gestore del servizio con **frequenze adeguate alla necessità** tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio provvede, a propria cura e spese, al trasporto e recupero dei materiali presso gli impianti autorizzati convenzionati con il Consorzio Collettivo.

Prodotti farmaceutici inutilizzati

I farmaci inutilizzati sono conferiti, a cura degli utenti, in contenitori specifici posizionati presso la locale Farmacia e l'Ambulatorio comunale, a cura del Gestore del servizio, che provvede con l'addetto allo spazzamento, alla loro vuotatura con **frequenza adeguata alla necessità** e ad avviare il materiale recuperato ad impianti finali autorizzati. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori fissi è a carico del Gestore del servizio e il Comune si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione in caso di alterazione della funzionalità, danneggiamento, furto, ecc. Il numero delle postazioni di raccolta dovrà essere aumentato a cura e spese del Gestore del servizio nel corso di durata del servizio, in conseguenza dell'apertura di nuove farmacie, o per meglio rispondere alle esigenze degli utenti. Un contenitore da 0,5 mc è disponibile anche presso la Piattaforma Ecologica comunale, per il conferimento diretto da parte degli utenti.

Prodotti e relativi contenitori etichettati come Tossici e/o Infiammabili

Per il conferimento diretto di contenitori etichettati come Tossici e/o Infiammabili sono disponibili, presso la Piattaforma ecologica comunale n. 4 contenitori da 1 mc cadauno, per il conferimento diretto da parte degli utenti.

La vuotatura a cura del Gestore del servizio avviene con **frequenze adeguate alla necessità** tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio provvede, a propria cura e spese, al trasporto e smaltimento dei materiali ad impianto autorizzato.

Art. 28 - Raccolta separata di cartucce esauste toner

Presso la Piattaforma ecologica comunale è disponibile n. 1 contenitore da 0,5 mc per il conferimento diretto dell'utenza.

La vuotatura a cura del Gestore del servizio avviene con **frequenze adeguate alla necessità** tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio provvede, a propria cura e spese, al trasporto e smaltimento dei materiali ad impianto autorizzato.

Art. 29 - Raccolta separata, trasporto e smaltimento oli e grassi vegetali e animali residui dalla cottura degli alimenti provenienti da utenze domestiche e non

Per il conferimento diretto di oli e grassi vegetali e animali è disponibile, presso la piattaforma ecologica Comunale, una cisternetta a doppia camera da 500 lt.

La vuotatura a cura del Gestore del servizio avviene con **frequenze adeguate alla necessità** tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti ed al successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati aderenti al "Consorzio obbligatorio nazionale".

Art. 30 - Raccolta separata oli minerali usati

Per il conferimento diretto di oli minerali usati e filtri è disponibile, presso la Piattaforma ecologica comunale, una cisternetta a doppia camera da 0,5 mc. La vuotatura a cura del Gestore del servizio avviene con **frequenze adeguate alla necessità** tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti. Il Gestore del servizio provvede, a propria cura e spese, al trasporto e recupero del materiale al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

Art. 31 - Raccolta separata di filtri olio e gasolio

Per il conferimento diretto di oli minerali usati e filtri è disponibile, presso la Piattaforma ecologica comunale, un contenitore da 0,5 mc.

La vuotatura a cura del Gestore del servizio avviene con **frequenze adeguate alla necessità** tali da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

Il Gestore del servizio provvede, a propria cura e spese, al trasporto e recupero del materiale al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

Art. 32 - Trasporto e smaltimento di materiali inerti

Esclusivamente dai proprietari e/o inquilini locatari, residenti, possono essere conferiti i materiali di risulta di lavori di lieve entità, derivanti da piccola manutenzione ordinaria delle abitazioni.

Il conferimento deve avvenire mediante utilizzo di un contenitore posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale, di capacità tale da poter essere agevolmente movimentato a pieno carico, in genere non superiore a 12 mc.

Con la necessaria periodicità tali materiali devono essere asportati e smaltiti a cura del Gestore del servizio presso una discarica per inerti autorizzata.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione effettuati da Imprese edili devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti.

Art. 33 - Raccolta separata di risulta pulizia suolo pubblico

Il materiale di risulta delle operazioni di pulizia del suolo pubblico viene conferito presso la Piattaforma comunale dove è reso disponibile un cassone da mc 15 per il trasbordo delle terre da spazzamento meccanizzato.

Il Gestore del servizio ne cura la vuotatura con **frequenze adeguate alle necessità** tali da garantire la continuità del servizio.

Tutto il materiale raccolto presso la piattaforma è avviato ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati.

Art. 34 - Raccolta separata della frazione secca da pulizia territorio

Il materiale di risulta delle operazioni di spazzamento manuale e vuotatura cestini viene conferito presso la Piattaforma comunale, dove sono disponibili:

- n. 2 contenitori da mc 1,0 per il trasbordo delle frazione secca proveniente dallo spazzamento manuale e dalla vuotatura cestini.

Il Gestore del servizio ne cura la vuotatura con **frequenze adeguate alle necessità** tali da garantire la continuità del servizio.

Tutto il materiale raccolto presso la piattaforma è avviato ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati.

Art. 35 - Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani

I rifiuti assimilati per i quali il Gestore deve organizzare il servizio sono quelli di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli definiti tali dal Comune con delibera di Consiglio Comunale.

Il Comune si riserva ulteriori determinazioni al riguardo allorché nella competente sede interministeriale saranno stati definiti i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Il Gestore del servizio dovrà garantire ritiri a domicilio **con le frequenze previste per le raccolte porta a porta**. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U. (es. utilizzo di contenitori speciali, maggiori frequenze ecc.), si definiranno, limitatamente al servizio aggiuntivo offerto, apposite convenzioni che prevedano in ogni caso rapporti contrattuali diretti fra utente e il Gestore del servizio, previa approvazione da parte dall'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 36 - Rimozione discariche abusive e rifiuti abbandonati

Al manifestarsi dell'esigenza il Gestore del servizio provvede, previo accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale, alla rimozione di discariche abusive di rifiuti urbani anche ingombranti abbandonati sul suolo pubblico.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in tempi celeri con l'impiego di personale e mezzi idonei, secondo la procedura di seguito indicata:

il Gestore del servizio dovrà intervenire entro 48 ore lavorative dalla richiesta inviata dal Comune via fax o via e-mail o secondo altre modalità concordate in seguito, procedendo a:

1. messa in sicurezza del luogo oggetto dello scarico abusivo ed effettuazione di campionamenti se necessari al fine di identificare e classificare il rifiuto rinvenuto;
2. suddivisione per tipologia di rifiuti raccolti, con carico degli stessi in cassone scarrabile di idonee cubature e successivo trasporto dei rifiuti raccolti presso impianti di trattamento e/o recupero, tramite idonei mezzi debitamente autorizzati al trasporto della tipologia di rifiuto di cui trattasi;
3. compilazione del formulario di identificazione rifiuto, così come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n 152/2006 e s.m.i. e alle altre disposizioni legislative, regolamentari e/o amministrative, di fonte comunitaria, nazionale, regionale e/o locale applicabile;
4. trasmissione al Comune della quanta copia del formulario di identificazione rifiuto, così come previsto dall'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; la copia originale verrà custodita dal Gestore del servizio.

I rifiuti rimossi dovranno essere trasportati, per lo smaltimento, ad impianti autorizzati, con onere di smaltimento, in ogni caso, a carico dell'Amministrazione Comunale medesima. In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi dovranno essere adottati piani di intervento mirati, avendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza. In tal caso saranno preventivamente definite con il Comune modalità e condizioni per l'intervento, nonché i relativi oneri che saranno riconosciuti al Gestore. In caso di necessità di utilizzo, per natura dell'intervento, di automezzi, mezzi ed attrezzature particolari, saranno preventivamente concordate tra le parti le relative condizioni tecnico-economiche.

Art. 37 – Altre raccolte differenziate

L'Amministrazione Comunale, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi della Piattaforma di raccolta comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento. All'atto dell'istituzione il Consiglio Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 38 – Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani domestici e/o assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta.

Art. 39 – Campagne di sensibilizzazione

L'Amministrazione Comunale promuove opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Potranno inoltre essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gestore del servizio dovrà proporre e realizzare una adeguata campagna informativa, atta ad instaurare rapporti di collaborazione con l'utenza e poter conseguire miglioramenti dei servizi per qualità e quantità, con particolare riferimento allo stato di pulizia del suolo pubblico ed al raggiungimento degli obiettivi previsti per le raccolte differenziate.

Sarà necessario insistere:

- sul fondamentale principio di "responsabilità condivisa" di ogni cittadino nei riguardi dell'ambiente;
- sulla possibilità concreta di contribuire alla sua tutela attuando con diligenza quante più raccolte differenziate possibili evitando così di sottrarre ricchezza alle generazioni future;
- sui vantaggi economici che ne derivano grazie alle minori quantità avviate a smaltimento nonché ai contributi ritraibili dalla cessione dei materiali oggetto delle Raccolte differenziate e dai risparmi sui costi di produzione.

Il grado di sensibilità nei riguardi del problema e la collaborazione che ne consegue possono enfatizzare i risultati oppure, al contrario, addirittura vanificarli.

Di fondamentale importanza diventa quindi la scelta delle politiche di comunicazione e di informazione a proposito della gestione dei servizi ambientali e dei benefici - spesso non percepibili in maniera diretta ed immediata - che ne possono derivare.

Sarà necessario il coinvolgimento di tutte le utenze, siano esse utenze domestiche, commerciali, produttive o istituzionali in particolare le Scuole.

L'impegno su fronti diversi richiesto all'utenza come sopra decritta, tanto nell'approccio quanto nella soluzione del problema "rifiuti" – con particolare riguardo ai tempi e modi di liberarsene - impone la scelta di appropriate **strategie di comunicazione**, capaci di fare emergere le diverse **sensibilità** di cui sono portatrici le differenti categorie da coinvolgere.

Si dovrà operare sul fronte dell'**informazione**, che deve essere:

- **corretta**, cioè capace di guidare l'utente nelle varie fasi di gestione delle differenti categorie di rifiuto, dalla produzione al conferimento
- **tempestiva**, in grado cioè di anticipare, in tempi e modi opportuni, eventuali modifiche che riguardino i servizi. È infatti necessario tenere conto che le operazioni quotidiane attraverso le quali l'utente si libera dei rifiuti prodotti sono frutto di abitudini e comportamenti consolidati nel tempo: ne deriva la necessità che l'utente sia preparato con sufficiente anticipo e motivato con iniziative appropriate ed efficaci allorquando debbano essere introdotte variazioni nei servizi che comportino in qualche modo ricadute sul suo vissuto quotidiano.
- **riscontrabile nei fatti**, attraverso la puntuale, efficiente esecuzione dei servizi, che sia tale da giustificare e "gratificare" la collaborazione dell'utenza.
Tali iniziative si configurano quindi come strumenti indispensabili per raggiungere gli obiettivi minimi di progetto, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei rifiuti raccolti in forma differenziata e, quindi, devono essere:
 - capillari, per poter raggiungere ogni fascia della popolazione.
 - estremamente chiare, in modo da essere facilmente comprensibili da chiunque, e possano essere pertanto evitati quegli errori di conferimento che in molti casi si rivelano deleteri ai fini della gestione corretta delle raccolte differenziate.
 - concomitanti con l'attivazione delle Raccolte Differenziate e con ogni loro variazione significativa.
 - ripetute nel tempo e non solo limitate alla fase di avvio di un servizio: estremamente valida è l'informazione periodica alla cittadinanza sull'andamento delle raccolte differenziate, fornendo dati sugli obiettivi raggiunti e suggerimenti per il corretto conferimento delle diverse tipologie di materiali.

Art. 40 - Trasporto e Smaltimento Rifiuti

Tutti i costi di raccolta e trasporto devono essere sostenuti dal Gestore del servizio.

Tutti i costi/ricavi da smaltimento sono a carico del Gestore del servizio, compresi RSU secco, Umido, Ingombranti, Terre da spazzamento meccanizzato, Inerti.

I mezzi utilizzati per i servizi di raccolta (autocompattatori, autocarri, motocarri) come pure le autospazzatrici dovranno iniziare i servizi con i cassoni di raccolta dei rifiuti assolutamente vuoti

Il Gestore del servizio dovrà provvedere ad organizzare il trasporto dei materiali raccolti direttamente o conferiti dagli utenti presso la Piattaforma ecologica sulla base dei seguenti criteri:

- i materiali raccolti nell'espletamento dei servizi porta a porta dovranno essere immediatamente avviati agli impianti di destinazione finale con gli stessi mezzi utilizzati per la raccolta.
- il trasbordo dei materiali raccolti è consentito:
 - dai mezzi satellite agli autocompattatori e solo in punti prefissati – autorizzati dal Comune - che dovranno risultare perfettamente puliti ad operazioni concluse.

- su altri automezzi di grandi capacità volumetriche sono consentiti solo per trasporti ad impianti ubicati a distanze superiori ai 50 km

Eventuali deroghe dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dei competenti Uffici Comunali.

È consentito l'utilizzo di Centri di stoccaggio e/o ottimizzazione carico intermedi.

I rifiuti conferiti presso la Piattaforma ecologica dovranno essere avviati agli impianti di destinazione con le frequenze necessarie, tali da garantire che negli orari di apertura della Piattaforma siano sempre disponibili, per i conferenti, capacità volumetriche sufficienti

TITOLO III° - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE

Art. 41 – Spazzamento strade: disposizioni generali

Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

La pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle pensiline di attesa autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui sopra è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi secondo il calendario di intervento idoneo a garantire un ottimale livello di pulizia.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, del Canale Villoresi e dei canali derivatori, effettuato entro il territorio Comunale è in carico agli Enti competenti.

Art. 42 – Pulizia meccanizzata delle strade

La pulizia meccanizzata del suolo pubblico deve essere effettuata con l'impiego di autospazzatrici, secondo il piano di intervento proposto dal Gestore del servizio ed approvato dal Comune: la pulizia meccanizzata delle strade dovrà essere effettuata con **frequenza quindicinale, generalmente nella giornata di sabato, dalle ore 06.00 alle ore 12:00** così come da itinerari indicati nel "Piano di intervento settimanale" contenuto nel Progetto Tecnico allegato al contratto con il Gestore del servizio.

Dovrà essere previsto il supporto di un operatore ecologico munito di apparecchio soffiatore o altre idonee attrezzature, in grado di intervenire su spazi di ridotte dimensioni e che, precedendo la macchina, provveda a liberare i marciapiedi e gli spazi lungo il percorso, inaccessibili alla stessa, dai rifiuti ivi giacenti per convogliarli se del caso sulla sede stradale in modo che possano essere raccolti.

Gli itinerari e gli orari contemplati nel presente Regolamento potranno essere modificati in relazione al manifestarsi di nuove esigenze, su richiesta o con l'approvazione dell'Ufficio Tecnico comunale. Dovranno inoltre essere previsti interventi mirati di dissabbiamento delle strade non appena, approssimandosi la stagione primaverile, le condizioni meteorologiche siano tali da poter considerare improbabile il manifestarsi di gelate o precipitazioni nevose. Il Gestore del servizio è tenuto a collaborare con il Comune per la dovuta informazione ai cittadini in merito agli orari del servizio, onde evitare qualsiasi ingombro lungo i percorsi dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dello stesso.

I rifiuti raccolti dall'autospazzatrice dovranno essere trasportati alla Piattaforma Ecologica comunale ed immessi in un apposito cassone ivi posizionato, per il successivo invio a smaltimento/recupero presso discarica autorizzata.

Nel caso il servizio non fosse svolto per ragioni inerenti la situazione atmosferica (pioggia battente o neve) ovvero in caso di festività infrasettimanali, il servizio dovrà essere effettuato al turno successivo.

Art. 43 - Pulizia manuale

La pulizia del suolo pubblico dovrà essere effettuata con l'impiego di personale munito di motocarro con vasca ribaltabile e di idonea attrezzatura per lo spazzamento manuale: la programmazione del calendario di pulizia manuale delle strade e delle aree viene indicata nel "Piano di intervento spazzamento manuale" contenuto nel Progetto Tecnico allegato al contratto con il Gestore del servizio.

Durante il servizio di spazzamento delle strade il personale del Gestore del servizio provvederà alla pulizia superficiale delle caditoie stradali e bocche lupoie, curandone la disostruzione, onde consentire il regolare deflusso delle acque nei pozzetti stradali ed evitare possibili ristagni; dovrà altresì provvedere all'asporto dei rifiuti solidi eventualmente giacenti sulle banchine stradali non pavimentate, entro il limite di metri 1,50 dal ciglio stradale.

Nell'effettuare le operazioni di pulizia gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico.

Il personale dovrà essere dotato:

- di mezzi che consentano agevoli e veloci spostamenti e diano adeguate garanzie di minimo impatto ambientale acustico ed atmosferico;
- di tutta l'attrezzatura necessaria per la rimozione dei rifiuti, ivi compresi eventuali supporti meccanici (soffiatori, ecc.) per migliorare efficacia ed efficienza operative ed ottenere livelli qualitativi ottimali.

Il servizio, nelle sue varie forme di intervento, potrà subire delle variazioni ovvero dovrà essere esteso alle strade ed alle aree che venissero asfaltate o realizzate ex novo nel periodo di durata del servizio; ove l'estensione dei servizi comporti significativi incrementi di costi/prestazioni, le parti definiranno preventivamente gli opportuni accordi di carattere tecnico-economico.

Art. 44 - Altri servizi accessori ed integrativi di pulizia delle strade

Nel servizio di pulizia delle strade sono compresi anche i servizi accessori ed integrativi di seguito elencati:

Vuotatura cestini portarifiuti

Dovrà essere effettuata la vuotatura con sostituzione del sacchetto a perdere dei cestini portarifiuti collocati sul territorio comunale, ivi compresi quelli ulteriori che venissero posizionati nel corso del contratto; la frequenza di vuotatura sarà di massima la stessa prevista per la pulizia della zona in cui sono installati; se necessario, dovrà essere potenziata con ulteriori interventi tali da garantire costantemente ai cittadini la possibilità di usufruirne.

Particolare cura e attenzione dovrà essere riservata ai cestini posti nelle aree verdi. La manutenzione ordinaria e la pulizia dei cestini, ad eccezione dell'eventuale implemento e/o sostituzione di quelli deteriorati, saranno a carico del Gestore del servizio.

È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Laddove siano installati tali contenitori porta rifiuti, è fatto divieto a chiunque di gettare alcun materiale di rifiuto sul suolo.

È fatto comunque divieto di conferire i rifiuti che si producono all'interno di fabbricati o di aree di pertinenza privata, in tali contenitori portarifiuti.

Pulizia aree verdi

Interventi mirati di pulizia sono richiesti per le aree a verde, i parchi e giardini pubblici esistenti sul territorio comunale, da eseguire con frequenza almeno settimanale.

Il personale addetto alla pulizia manuale dovrà assicurare la rimozione dei rifiuti abbandonati, anche di piccole dimensioni, sui prati delle aree verdi pubbliche, indipendentemente dalle operazioni di cura del manto erboso che non sono oggetto del presente Regolamento, curando parimenti la rimozione dei rifiuti esterni giacenti sui percorsi pedonali (viali e vialetti) delle aree citate, sulle aree attrezzate con giochi per bambini, come pure lungo le siepi e sotto le medesime, nonché la regolare vuotatura dei cestini portarifiuti, la rimozione di siringhe e deiezioni canine.

Se necessario, dovranno essere effettuati interventi anche oltre le suddette frequenze.

Nell'esecuzione di questo servizio il Gestore dovrà operare in collaborazione con gli altri operatori incaricati della manutenzione del verde: il necessario coordinamento sarà assicurato, ove necessario, dall'Ufficio Tecnico comunale.

Raccolta foglie

Oltre ai previsti interventi di pulizia manuale e meccanizzata, durante il periodo autunnale e per tutto il tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni meteorologiche, il Gestore del servizio dovrà organizzare interventi specifici di raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico con l'impiego di mezzi idonei – autospazzatrici di grandi dimensioni con "proboscide" aspiratrice o mezzi simili, soffiatori, ecc., purché dotati di sistemi di insonorizzazione che ne abbassino la rumorosità ai limiti di accettabilità ammessi per interventi anche nelle ore notturne - intervenendo con tempestività affinché le foglie non si debbano accumulare a terra.

Nei parchi dovrà essere garantita la raccolta delle foglie giacenti su viali, vialetti e percorsi pedonali in genere, restando escluse le superfici erbose e le aree a verde la cui manutenzione è affidata ad aziende specializzate.

Pulizia parcheggi

La pulizia dei parcheggi esistenti sul territorio comunale dovrà essere garantita dal Gestore del servizio con la medesima frequenza prevista per la zona di pulizia entro il cui perimetro essi sono ubicati.

Rimozione deiezioni canine

Il Gestore del servizio si farà carico della rimozione diretta di deiezioni giacenti a terra e, ove necessario di periodici interventi di lavaggio e disinfezione con idonee attrezzature laddove ne fossero riscontrate tracce persistenti.

Raccolta siringhe abbandonate

Il personale addetto alla pulizia delle strade avrà anche il compito di raccogliere le siringhe che dovessero risultare giacenti su viali, strade e piazze, vialetti, marciapiedi, fioriere, aiuole, vasche piantumate, aree verdi in genere e parcheggi dell'intero territorio comunale.

Il Gestore del servizio dovrà dotare il personale di indumenti e attrezzi conformi alla speciale normativa vigente e mettere a disposizione idonei contenitori per le siringhe e dovrà infine provvedere al trasporto e smaltimento delle siringhe, sia raccolte direttamente che tramite organizzazioni incaricate dal Comune, nei modi e nei siti indicati dalla competente ASL, come previsto dalla normativa vigente.

Pulizia area mercato

Il servizio riguarda l'area adibita a mercato in territorio di Arconate, che ha luogo in piazza Libertà, ogni sabato, dalle ore 7:00 circa alle ore 13:00 circa.

Sarà cura del Gestore del servizio rendere possibili modalità di conferimento che consentano, in collaborazione coi bancarellisti e, per quanto di competenza con l'Amministrazione Comunale, di raccogliere separatamente la frazione "organico", nonché carta e cartone, cassette di legno e plastica e altri rifiuti, in modo da destinarli opportunamente al recupero e allo smaltimento.

Dopo che i bancarellisti avranno lasciato libera la zona, con l'impiego di idonee attrezzature dovrà essere effettuata una accurata pulizia.

L'osservanza delle modalità di conferimento da parte dei bancarellisti sarà controllata anche dalla Polizia Locale, che assicurerà altresì il rispetto del divieto di circolazione fino al completamento delle operazioni di pulizia.

Il servizio dovrà essere garantito anche nel caso di eventuale anticipazione o posticipazione del giorno di mercato in presenza di festività infrasettimanali.

Il servizio come sopra descritto dovrà essere effettuato nelle vie centrali e nelle immediate adiacenze in occasione dei seguenti eventi:

- sfilata di carnevale, pulizia da svolgere secondo calendario in orario pomeridiano/serale;
- fiera d'autunno (terzo lunedì di ottobre), pulizia da svolgere secondo calendario in orario pomeridiano/serale;
- festa patronale (fine luglio), pulizia da svolgere secondo calendario in orario pomeridiano/serale.

Il servizio dovrà essere effettuato, previa gli opportuni accordi tecnico-economici, anche sulle diverse e/o ulteriori aree che, nel corso di durata del contratto, il Comune decidesse di destinare allo svolgimento di attività mercatali e/o manifestazioni diverse.

Feste popolari e manifestazioni in genere che comportino anche produzione di rifiuti

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto differenziato dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Per quanto riguarda il Gestore del servizio, si dovrà garantire:

- vuotature dei contenitori e/o asporto dei sacchi,
- pulizia manuale e, ove possibile, meccanizzata delle aree interessate.

Le frequenze saranno concordate con gli organizzatori e con l'Amministrazione Comunale, così come le forniture di sacchi e contenitori; al termine della manifestazione il Gestore del servizio provvederà al ritiro dei contenitori e alla pulizia manuale e/o meccanizzata di tutte le aree pubbliche interessate.

Lavaggio periodico Piazza Libertà

Il Gestore del servizio garantirà la pulizia e il lavaggio periodico di Piazza Libertà. Tale servizio verrà svolto annualmente indicativamente al termine dei seguenti eventi:

1. dopo il Carnevale;
2. al termine delle manifestazioni estive culminanti con la Festa del Santo Patrono;
3. dopo la Fiera d'autunno.

con le seguenti modalità:

- Rimozione di polveri e terra di risulta da tutta la pavimentazione con l'utilizzo di motoscopa elettrica con uomo a bordo;
- Lavaggio, con utilizzo di idropulitrici ad alta pressione, della superficie pavimentata e dei davanzali e parapetti marmorei con uso di prodotto alcalino anti-smog;
- Rimozione gomme da masticare con apposita macchina a vapore e prodotto bi-componente;
- Lavaggio finale uniformante dell'intera pavimentazione con utilizzo di macchina lavasciuga uomo a bordo e specifico detergente alcalino.

Art. 45 - Altri servizi di pulizia

Dovrà altresì essere effettuata a cura del Comune la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base), nonché il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Art. 46 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni ineditati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, i vicoli e i passaggi privati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono dotarli anche dei canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.. Inoltre, al fine di contenere l'infestazione da ambrosia, causa di seri fenomeni allergici, i proprietari di giardini e lotti di terreno presente all'interno del confine comunale dovranno attenersi scrupolosamente all'ordinanza emessa annualmente dal Sindaco per la prevenzione dell'allergia da ambrosia.

Nel caso di inosservanza all'ordinanza sindacale, il servizio comunale provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 47 – Aree occupate, adiacenti o prospicienti ad esercizi pubblici I gestori di esercizi pubblici, sia che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico (marciapiedi, piazze, ecc.), sia che le stesse siano confinanti/adiacenti/ prospicienti all'esercizio, quali i caffè, le trattorie, i ristoranti e simili e comunque, in generale, ogni esercizio di vendita e ogni privato frontista, debbono tenere pulita l'area assegnata o circostante, provvedendo quotidianamente, allo spazzamento della stessa e alla raccolta dei rifiuti ivi abbandonati con le modalità previste per i RSU Interni. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso o circostanti.

Art. 48 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, determinando sull'area pubblica o di uso pubblico la produzione di rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio mezzi di trasporto di materiale edile presso i cantieri).

In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Comune che può rivalersi sui responsabili.

Art. 49 – Disposizioni diverse

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei regolamenti comunali.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese quelle a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere e, ove ciò capitino, a rimuovere gli effetti ripristinando la pulizia del luogo.

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite a cura del servizio veterinario pubblico che provvederà ad avviarli ad incenerimento.

Art. 50 – Lavaggio e disinfezione delle strade

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade e delle piazze, ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica disposizione dell'ufficio tecnico comunale.

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al paragrafo precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 51 – Sgombero della neve: obblighi del servizio e dei frontisti

Al verificarsi delle precipitazioni nevose l'Amministrazione Comunale provvederà a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e in prossimità di strutture pubbliche laddove si renda necessario per salvaguardare la pubblica incolumità;
- b) lo spargimento di sale/sabbia allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alla sede carreggiabile delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

Il piano di intervento è descritto ampiamente nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al disciplinare tecnico del *Servizio di spazzamento e sgombero neve, spargimento prodotti antighiaccio*.

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, allo spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, della apertura dei passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi comunque abitato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte della proprietà, come sopra.

Nelle aree sgombrate i frontisti sono tenuti ad adottare idonei accorgimenti per evitare la formazione di ghiaccio. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela della incolumità dei pedoni. Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, eventualmente in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, sino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico.

TITOLO IV° - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e le relative norme tecniche, di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché i regolamenti comunali.

Art. 53 – Competenza e Giurisdizione

Fatte salve le altre disposizioni della legge 689 del 1981 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede il Comune ad eccezione di quanto previsto dall'art. 262 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che all'irrogazione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, provveda la Provincia (ora Città Metropolitana) nel cui territorio è commessa la violazione.

Ai sensi del medesimo articolo 262 del D.Lgs. 152/2006, il Comune è competente per l'irrogazione della sanzione in relazione al divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivati dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero di rifiuti di imballaggio di cui all'art.226 del D.Lgs. 152/2006. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle ATS, ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 54 – Controlli e Vigilanza

A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la Polizia Locale assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi, e dei divieti di cui all'art. 5 del Regolamento, applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

L'attività di sorveglianza può essere delegata, in via speciale e limitata e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 55 – Sanzioni

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dal titolo VI della parte quarta del Decreto citato, ed inoltre quanto disposto con l'allegato D del presente Regolamento.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1A e 2A, della L. 24/11/1981 n. 689.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Polizia Locale, comunale o provinciale, nonché dai funzionari/incaricati competenti al controllo del servizio ed all'uopo designati ed abilitati, ferma restando la competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria così come previsto dall'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.i.

L'importo delle sanzioni verrà automaticamente aggiornato con motivato provvedimento ricognitivo ogni qualvolta gli stessi vengano aggiornati da nuove disposizioni legislative, nazionali o regionali.

Art. 56 – Efficacia del presente regolamento

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO A: PIANO SETTIMANALE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

COMUNE DI ARCONATE										
CALENDARIO RACCOLTE										
	<i>lun</i>	<i>mar</i>	<i>mer</i>	<i>gio</i>	<i>ven</i>	<i>sab</i>	<i>dom</i>	<i>freq</i>		
<i>indifferenziata</i> utenze domestiche e non domestiche								s	<i>monosettimanale</i>	
<i>umido</i> utenze domestiche e non domestiche								b	<i>bisettimanale</i>	
<i>vetro</i> utenze domestiche e non domestiche								s	<i>monosettimanale</i>	
<i>carta</i> utenze domestiche e non domestiche								s	<i>monosettimanale</i>	
<i>plastica</i> utenze domestiche e non domestiche								s	<i>monosettimanale</i>	
<i>piattaforma</i> rd - Via Degli Aeri									<i>giorni di apertura (come da Progetto Tecnico)</i>	
<i>mercato settimanale</i> Piazza Libert�								s	<i>pulizia area mercato Piazza Libert�</i>	
<i>zona</i> spazzamento meccanizzato								s	<i>pulizia monosettimanale</i>	

ALLEGATO B: DISCIPLINARE DI UTILIZZO E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEGLI ACERI

Art. 1 Finalità della gestione della piattaforma

Il Comune di Arconate dispone di una Piattaforma ecologica (di seguito denominata Ecocentro) sita in Via Degli Aceri attrezzata per la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto indicate nella Tabella riportata in seguito, regolarmente autorizzata ad eseguire le attività svolte. Il rinnovo periodico di tale autorizzazione compete esclusivamente all'Amministrazione Comunale.

L'Ecocentro è a tutti gli effetti un Centro di raccolta, così come definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009 "*Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.*" e s.m.i. che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ed è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

Presso l'Ecocentro possono conferire i rifiuti sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia le utenze del mondo imprenditoriale. Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti da parte delle utenze non domestiche potrà essere condizionato alla sottoscrizione di apposite convenzioni con l'amministrazione comunale e/o il gestore del centro, al pagamento di una tariffa di conferimento e/o alla eventuale compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti.

L'Ecocentro è allestito e gestito in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto 13 maggio 2009 e s.m.i. e il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006, nella Categoria 1 «*Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani*» di cui all'art. 8 del DM 28 aprile 1998, n. 406. L'allegato I al decreto fissa i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta, i quali devono essere localizzati in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso da parte degli utenti.

La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso l'Ecocentro integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare eseguita dal comune di Arconate, con finalità primaria di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltire in modo indifferenziato, promuovere la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive (per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani).

I contenitori di ogni tipo necessari per il conferimento delle varie tipologie di rifiuto sono messi a disposizione dal Gestore del servizio, che ne curerà la movimentazione con le frequenze previste o comunque necessarie a mantenere sufficienti disponibilità volumetriche a disposizione degli utenti.

Art. 2 Tipologie qualitative dei rifiuti ammessi

I materiali conferibili separatamente presso l'Ecocentro sono:

CER	DESCRIZIONE	R13	D15
150107-200102-150106	Vetro/lattine	X	
200140-150104-170402-170405-170411	Metallo ferrosi e non	X	
200101-150101	Carta/cartone	X	
200108	Frazione organica da raccolta differenziata	X	
200136	Componenti elettronici (raggr. 4)	X	
200134-200133*	Batterie e pile	X	X
200123*	Frigoriferi/frigocongelatori/Clima (raggr. 1)	X	
200135*	Televisori e monitor (raggr. 3)	X	
200139-150102	Plastica	X	
106107*	Filtri olio e gasolio	X	X
200307	Rifiuti ingombranti	X	X
170904	Materiali inerti	X	
200201	Scarti vegetali	X	
200138-200307-150103	Legno	X	
200127*-150110*- 200128-150111*- 160504*	Prodotti e contenitori T o F		X
200121*	Lampade a scarica (raggr. 5)	X	
200125	Oli e grassi vegetali ed animali	X	
130208*-130205*- 200126*	Oli minerali	X	
160601*-200133	Accumulatori al piombo esausti	X	
200132-200131*	Farmaci scaduti	X	
200301	Frazione secca RSU da territorio	X	X
200136	Elettrodomestici - grandi bianchi (raggr. 2)	X	
080318-080317*	Cartucce esauste di toner	X	
200303	Risulta pulizia suolo pubblico	X	X

I codici CER contrassegnati con l'asterisco individuano categorie di rifiuti definiti come pericolosi.

I cassoni autorizzati per le Raccolte differenziate autorizzate presso la piattaforma ecologica sono:

Plastica	2 Contenitori da 1 mc/cad
Vetro/alluminio	1 Cassone da 18 mc
Materiali inerti	1 Cassone da 12 mc
Metallo (ferro, ecc.)	1 Cassone da 28 mc
Legno	1 Cassone da 28 mc
Scarti vegetali	1 Cassone da 28 mc 1 Cassone da 18 mc
Carta/cartone	1 Cassone da 28 mc
Frazione organica da RD	1 Cassone da 18 mc
Oli e grassi vegetali ed animali	1 Cisternetta a doppia camera 0,5 mc
Elettrodomestici - grandi bianchi (raggr. 2)	Deposito platea coperta 10 mc
Componenti elettronici (raggr. 4)	3 Ceste da 1,1 mc /cad
Rifiuti ingombranti	1 Cassoni da 30 mc
Risulta pulizia suolo pubblico (terre)	1 Cassone da 15 mc

Frazione secca RSU da pulizia territorio	2 cassonetti da 1,0 mc/cad
Frigoriferi/frigocongelatori (raggr. 1)	1 Cassone da 28 mc
Televisori e monitor (raggr. 3)	3 contenitori da 1,1 mc/cad
Accumulatori al piombo esausti	1 Contenitori da 0,5 mc
Cartucce esauste di toner	1 Contenitore da 0,5 mc
Oli minerali	1 Cisternetta a doppia camera 0,5 mc
Lampade a scarica (raggr. 5)	1 Contenitore da 2,0 mc + 1 Contenitore 0,8 mc
Batterie e pile	1 Contenitore da 0,5 mc
Prodotti e contenitori T o F	4 Contenitori da 1 mc /cad
Filtri olio e gasolio	1 Contenitore da 0,5 mc
Farmaci scaduti	1 Contenitori da 0,5 mc

Art. 3 Provenienza dei rifiuti

Possono essere conferiti in Ecocentro solo i rifiuti originati da insediamenti civili ed attività (per i rifiuti assimilabili agli urbani) situate nel territorio del Comune di Arconate.

Il rifiuto viene accettato solo ed esclusivamente se conferito dal proprietario del rifiuto stesso.

Nel caso in cui il rifiuto è conferito da un trasportatore, lo stesso deve essere accompagnato dal proprietario del rifiuto, ovvero il trasportatore deve esibire la fotocopia del documento d'identità del proprietario del rifiuto con una dichiarazione attestante la consistenza del rifiuto.

Art. 4 Accesso degli utenti all'Ecocentro

L'accesso all'Ecocentro è consentito a tutti i residenti del Comune di Arconate, muniti dell'apposito Badge e/o carta regionale dei servizi.

Art. 5 Particolari norme per le utenze attività

Le utenze attività possono conferire presso l'Ecocentro i rifiuti assimilabili agli urbani per un quantitativo non superiore ai 30 kg per conferimento giornaliero.

Si precisa che le frazioni riconducibili a R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) non possono essere, in ogni caso, assimilate agli urbani. Le utenze attività devono munirsi di apposito Badge di conferimento, rilasciato dal competente ufficio comunale, da presentare ad ogni conferimento.

Art. 6 Norme per gli utenti dell'Ecocentro

Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione dell'Ecocentro e ad avvisare il personale addetto in casi di necessità (dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente regolamento di altri utenti, etc.).

È vietato agli utenti eseguire di propria iniziativa, lavori o manovre non pertinenti all'attività di scarico delle frazioni differenziate o comunque non preventivamente autorizzate dal personale di custodia. La velocità dei mezzi all'interno dell'Ecocentro deve essere a "passo d'uomo" e deve essere garantita particolare attenzione nelle manovre di avvicinamento e di retromarcia così da non poter costituire pericolo alcuno. All'interno dell'Ecocentro il traffico dei veicoli non deve costituire pericolo per le persone. È vietato agli utenti entrare all'interno dei contenitori per la sistemazione dei rifiuti scaricati; in caso di necessità l'utente deve richiedere l'intervento dell'addetto alla custodia dell'Ecocentro. Chiunque accede all'interno dell'Ecocentro deve attenersi scrupolosamente alle osservazioni del presente articolo.

Art. 7 Orario di apertura

La Piattaforma ecologica è aperta al pubblico, per complessive 17 ore a settimana nei seguenti giorni ed orari:

ORARI INVERNALE DAL 28 SETTEMBRE AL 28 MARZO		
	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	10.00 – 12.00	Chiuso
Martedì	Chiuso	15.00 - 17.00
Mercoledì	Chiuso	Chiuso
Giovedì	Chiuso	15.00 – 17.00
Venerdì	9.00 – 12.00	Chiuso
Sabato	9.00	17.00
Domenica	Chiuso	Chiuso
ORARI ESTIVI DAL 29 MARZO AL 27 SETTEMBRE		
	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	10.00 – 12.00	Chiuso
Martedì	Chiuso	16.30 - 18.30
Mercoledì	Chiuso	Chiuso
Giovedì	Chiuso	16.30 - 18.30
Venerdì	9.00 – 12.00	Chiuso
Sabato	9.00	17.00
Domenica	Chiuso	Chiuso

Durante l'orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla gestione ed al controllo.

La Giunta potrà stabilire modifiche e/o integrazioni rispetto agli orari di apertura sopra definiti, al fine di migliorare le attività relative e la fruibilità da parte dei cittadini (es. orari estivi/invernali).

Art. 8 Divieto di accesso

È vietato l'accesso all'Ecocentro al di fuori degli orari di apertura indicati all'articolo precedente, eccetto per i mezzi ed il personale autorizzato dagli uffici comunali competenti del Comune di Arconate.

Art. 9 Dotazioni

I contenitori in dotazione sono garantiti in numero adeguato per una costante efficienza dell'Ecocentro; il loro svuotamento è previsto ogni qualvolta vi sia la necessità.

Le operazioni di allontanamento e/o svuotamento dei contenitori devono essere condotte preferibilmente nel periodo di chiusura dell'Ecocentro.

Art. 10 Modalità di conferimento

I rifiuti devono essere suddivisi all'origine dall'utente e conferiti nei contenitori specificatamente dedicati, con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.

I soggetti conferitori sono tenuti all'osservanza del presente disciplinare e specificatamente alle seguenti norme:

1. conferire esclusivamente i materiali ammessi;
2. conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;

3. seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione dell'Ecocentro, nonché quelle riportate su apposita segnaletica;
4. soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e di contenitori.

Art. 11 Disposizioni per addetti alla sorveglianza

Gli addetti alla sorveglianza sono tenuti all'osservanza del presente disciplinare per quanto di loro competenza e devono svolgere le seguenti funzioni esplicitate nel contratto di affidamento della gestione:

- la sorveglianza durante le ore di apertura,
- le dovute indicazioni agli utenti per il corretto utilizzo dei contenitori,
- la tenuta dei registri di carico e scarico,
- pulizia dell'area,
- accurato controllo visivo dei carichi prima del conferimento,
- sensibilizzazione dell'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti sia all'interno dei contenitori che nelle aree destinate allo stoccaggio a terra,
- segnalazione agli uffici comunali competenti di ogni significativa violazione del presente regolamento,
- segnalazione agli uffici comunali competenti di qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori e/o organizzazione e funzionalità dei servizi,
- respingimento dei rifiuti qualora difformi alle previsioni del presente disciplinare.

Gli addetti alla sorveglianza devono essere muniti di apposite attrezzature ed abbigliamento conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 Incentivi per i cittadini a conferire rifiuti differenziati presso l'Ecocentro

Il Comune di Arconate, al fine di incentivare il conferimento dei rifiuti differenziati presso l'Ecocentro e quindi ottenere un risparmio sul servizio di raccolta domiciliare, potrà ogni anno imputare, su un apposito capitolo del bilancio comunale, una somma da ripartire tra i cittadini (con esclusione delle utenze attività) in proporzione al punteggio totalizzato a seguito del conferimento di rifiuti differenziati presso l'Ecocentro, secondo la formula ed i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta.

Art. 13 Divieto di ammasso all'esterno dei contenitori

È fatto espresso divieto di:

1. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
2. effettuare, cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale conferito presso la piattaforma ecologica (Ecocentro);
3. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
4. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nell'Ecocentro;
5. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

Art. 14 Divieto di abbandono all'esterno

È fatto divieto di abbandono all'esterno dell'Ecocentro di qualsiasi rifiuto.

Art. 15 Modalità di gestione

Il Comune di Arconate può:

- gestire direttamente l'Ecocentro;
- affidare la gestione ad imprese private e terze;
- affidare la gestione ad associazioni o enti che non abbiano finalità di lucro, mediante convenzione.

Art. 16 Vigilanza del servizio

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il Territorio Comunale è affidato al servizio Ambiente ed Ecologia in carico all'Area Tecnica del Comune di Arconate.

L'attività di ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute dal presente disciplinare con l'applicazione delle relative sanzioni, viene affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Arconate, ai sensi della legge 689/81.

All'amministrazione della Città Metropolitana spettano il controllo per lo smaltimento dei rifiuti nonché le attività di controllo e vigilanza sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

Art. 17 – Responsabilità

Il Comune di Arconate si ritiene sollevato ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del gestore terzo, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Qualora all'interno dell'Ecocentro si verificano incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal gestore o previste dal presente disciplinare, la responsabilità è direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il gestore ed il Comune di Arconate da ogni responsabilità.

A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo regolamento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Art. 18 Riferimenti di legge

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, dalle norme igieniche e sanitarie disciplinanti la gestione delle piattaforme autorizzate emanate dall'UE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.


ALLEGATO C: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSILIMILATI AGLI URBANI

Premessa

Il concetto di assimilazione prende avvio con l'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ma è il successivo art. 60 del D.Lgs. 14 dicembre 1993, n. 507, a dargli corpo stabilendo che i rifiuti urbani derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi potevano essere assimilati ai rifiuti solidi urbani con apposito regolamento comunale, in rapporto alla quantità ed alla qualità dei rifiuti stessi e del relativo costo di smaltimento. L'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (anche denominata "Legge comunitaria del 1993"), ha poi assurdamente assimilato a forza di legge ai rifiuti urbani i rifiuti speciali elencati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale per i rifiuti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982 rendendo del tutto inoperanti le assimilazioni prodotte dai regolamenti comunali di cui sopra.

L'evidente inapplicabilità di tali disposizioni (che da molti enti locali venne interpretata come una sorta di diritto ad estendere l'applicazione della tassa alle superfici di locali fino ad allora esentati per evidente produzione di rifiuti speciali) ne ha poi determinato l'abrogazione in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, anche denominato "decreto Ronchi", con cui veniva introdotto il regime di privativa a favore dei Comuni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

La definizione di rifiuti speciali veniva esplicitata nell'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/97 e comprendeva quelli provenienti da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio. I criteri per poter operare l'assimilazione veniva demandata, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della raccolta e dello smaltimento, ad appositi regolamenti, a norma dell'art. 21, comma 2, lett. g), dello stesso decreto. Di seguito viene riportato una schema sintetico del processo da seguire per determinare se un rifiuto speciale può essere assimilato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97.



La materia è stata però ulteriormente normata con l'emanazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che prevede:

- all'art. 184, comma 3, ristabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali, per altro confermando nella sostanza il disposto del precedente art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- all'art. 198, comma 2, dispone che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare, al punto g), *“l'assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d)”*, queste ultime riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali.
- all'art. 195, comma 2, lett. e), nel testo riscritto dall'art. 2, comma 26, lett. a), del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, stabilisce che sono di competenza dello Stato *“la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani”*. Tale articolo stabilisce inoltre alcuni *“pre-criteri”* che avrebbero dovuto vincolare ed indirizzare quanto si doveva successivamente stabilire nel decreto attuativo sull'assimilazione. In particolare si stabiliva che rifiuti assimilati, entro due anni (termine più volte prorogato, ed ancora soggetto a proroga), *“si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite, che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998”*

Va segnalato che la parte dell'art. 195 che fa riferimento a superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/1998¹ ha determinato ampi margini di libertà nell'interpretazione², poiché secondo alcuni va interpretata quale esclusione dalla possibilità di assimilazione dei rifiuti speciali che si originano all'interno delle strutture di vendita con superfici superiori a 300 mq (150 mq*2) nei Comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 500 mq (250mq*2) nei Comuni con più di 10.000 abitanti³, mentre per altri la superficie massima assimilabile sarebbe di 450 mq (150 mq*3) nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 750 mq (250mq*3) nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti⁴. L'applicazione di tale norma del T.U.A. prevede quindi che i rifiuti prodotti da tali strutture vengano smaltiti o recuperati mediante soggetti terzi diversi dal Comune. I rifiuti che si formano nelle aree produttive, in quanto non assimilabili, sfuggono dunque al regime transitorio e vengono posti al di fuori della privativa comunale. Questa nuova condizione non va intesa come un divieto al conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, ma, come stabilisce l'art. 188, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 152/2006, in tal caso la remunerazione del servizio deve essere assicurata attraverso apposita convenzione, e quindi attraverso un canone o una tariffa rapportata ai volumi e/o ai pesi conferiti. A tali superfici (e di conseguenza ai rifiuti speciali che si originano da tali superfici, non può più essere applicato un gravame tributario, sia esso la Tassa Smaltimento Rifiuti ovvero la Tariffa di Igiene Ambientale. Il gravame tributario risulta invece ancora applicabile per *“i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei*

¹ Nota: Il D.Lgs. 114/1998 stabilisce che *“per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”*

² Fonte <http://lexambiente.it/Forums/viewtopic.php?f=3&t=5021>

³ Fonte http://www.lexambiente.org/acrobat/338_343.pdf

⁴ Fonte <http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/87859580-F9D2-4407-9529-896663967E2E/0/33.pdf>

lavoratori e comunque aperti al pubblico", quando gli stessi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

L'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva inoltre stabilito che *"per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione"* (cioè quella che dovrà essere applicata dopo che saranno determinati i criteri di assimilazione da parte dello Stato). Vale a dire che ai soggetti imprenditori per gli imballaggi secondari e terziari risulta in ogni caso consentito il conferimento diretto a soggetti autorizzati diversi dal soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e, conseguentemente, anche i locali e le superfici ove sono prodotti tali imballaggi non sono più soggetti né a Tarsu né a TIA.

Secondo alcune interpretazioni è invece necessario tenere conto che tali novità possono già essere assunte come "pre-criteri" immediatamente operanti, in grado quindi di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008. Secondo FISE-Assoambiente anche se *"la normativa è ancora incompleta, in quanto manca il decreto statale di indirizzo; tuttavia i nuovi vincoli posti dal Testo unico alla competenza comunale sono, in quanto oggettivamente determinati, da considerarsi pienamente vigenti ed applicabili da parte delle amministrazioni locali, che devono pertanto attivarsi per modificare i propri regolamenti anche per non incorrere in ricorsi e sanzioni. Come Associazione, stiamo facendo pressione affinché il decreto sull'assimilazione venga approvato quanto prima e affinché siano attuati pienamente i criteri e le disposizioni contenuti nella legge delega, nel rispetto dei principi di mercato e di "sussidiarietà" dell'intervento pubblico rispetto a quanto già esistente e funzionante sul mercato stesso"*⁵. Tale interpretazione si basa anche sulla tesi secondo cui il D.Lgs. 4/2008, più che definire criteri di assimilazione, si esprime sulle modalità di applicazione della tariffa ai rifiuti assimilate e quindi si dovrebbe supporre che tale indicazione sia da considerarsi immediatamente applicabile ai rifiuti assimilati indipendentemente da quali siano i criteri di assimilazione degli stessi⁶. I decreti attuativi (tuttora assenti) si dovranno infatti limitare a disciplinare *"i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa"* e non la tipologia di rifiuti che può essere o meno assimilata.

La legittimità di tale modifica è stata però contestata dall'ANCI poiché riguarderebbe invece il nuovo Decreto per la gestione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 238 del Codice che, sino alla prossima emanazione dell'apposito regolamento e fino al compimento dei relativi adempimenti, rimane in sostanziale posizione di stand-by. Mancando a tutt'oggi i provvedimenti attuativi della nuova TIA, l'ANCI ritiene che le nuove norme, che sottraggono dalla base di calcolo TIA i rifiuti elencati ai punti 1, 2, 3, non siano ancora in vigore e pertanto si ritiene che i Comuni sia legittimo continuare a calcolare l'importo dovuto per la gestione dei rifiuti sulla base ai precedenti parametri. Il presidente dell'ANCI⁷, sostiene che *"La definizione di assimilazione contenuta nella vigente formulazione dell'art.195, comma 2, lett. e) è fonte di grave preoccupazione per i Comuni. Secondo la formulazione vigente, infatti, una volta emanato il relativo Regolamento, quote consistenti di rifiuti prodotti nei centri urbani da attività commerciali e produttive saranno sottratte alla base di riferimento del prelievo ordinario sul servizio di igiene urbana e quindi escluse dall'assoggettabilità a tassa o tariffa da parte degli enti locali. Tale previsione porterebbe a limitare la possibilità da parte dei Comuni di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle "aree produttive", compresi i magazzini e una quota molto rilevante di esercizi commerciali, (restano imponibili i rifiuti prodotti nelle aree dell'insediamento produttivo adibite ad uffici, mense, bar e simili). Se così fosse, il risultato sull'equilibrio economico della gestione del servizio da parte dei comuni sarebbe devastante e assolutamente improponibile senza correttivi alla norma in oggetto e ulteriori e più ponderate riflessioni. L'applicazione dell'attuale norma potrebbe causare una caduta di gettito di almeno il 30% per i Comuni stimabile in circa 3 miliardi di euro, considerando che il regolamento sull'assimilazione avrà effetti immediati anche sulla Tarsu e che, inoltre, l'intero prelievo locale connesso al ciclo di gestione dei rifiuti dovrebbe essere uniformato a norma dell'articolo 238 dello stesso decreto legislativo 152/2006 in tempi auspicabilmente brevi. Inoltre, l'attuale riferimento alle "aree produttive" in quanto luoghi di*

⁵Fonte http://www.fise.org/areapubblica/studi_ricerche/file/Italia_del_Recupero_2_008.pdf

⁶Fonte http://www.assindca.it/docs/convegno_54_86309.pdf

⁷Fonte www.anci.it/Contenuti/Allegati/prestigiacomo.doc

produzione di rifiuti per definizione non assimilabili è piuttosto vago e rischia di comprendere una vasta gamma di attività anche artigianali, con caratteristiche di in assimilabilità dei relativi rifiuti ben poco riscontrabili. Ulteriore preoccupazione deriva da altri aspetti particolari, quali la definizione assoluta di non assimilabilità dei rifiuti prodotti:

- *nei “magazzini di materie prime e di prodotti finiti” nonostante siano ritenuti tassabili anche in base alla sentenza della Cassazione n. 13851/2004 e n. 19461/2003;*
- *negli esercizi commerciali “con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 114 del 1998”, che comporta l'esclusione anche di esercizi di medie dimensioni collocati nei centri storici o comunque in tessuti urbani di densa edificazione, al cui interno è assai problematica l'adozione di criteri di raccolta e avvio allo smaltimento nettamente distinti da quelli relativi alla generalità dei RU e, pertanto, gli oneri unitari connessi alla raccolta sono identici a quelli sostenuti per la gestione del servizio su scala comunale.*

In sostanza il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che i criteri per stabilire cosa assimilare sono determinati dallo Stato, mentre le assimilazioni analitiche competono ai regolamenti comunali, che devono comunque risultare conformi ai principi e criteri emanati dallo Stato. Tali criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani dovevano essere definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ma, al momento, non sono stati ancora pubblicati⁸. In assenza dello specifico Decreto attuativo del Ministero in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, vanno applicate le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 che rimandano alla deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984, come stabilito dall'art. 1, comma 184, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche denominate “Finanziaria 2007”).

In sintesi le disposizioni normative di cui sopra prevedono che:

1. sono rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, come stabilisce l'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
2. non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano in aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/98, come stabilisce l'art. 195, comma 2, lett. e), quinto periodo, del D.Lgs. 152/06;
3. ai rifiuti che vengono dichiarati assimilati verrà applicata una nuova tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo regole fissate dalle amministrazioni comunali, nel rispetto dei criteri già dettati dallo stesso art. 195, comma 2, lett. e), secondo, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche se permangono ampie perplessità sulla reale applicabilità di tali norme ed in particolare della correlazione della tariffa agli indici reddituali;
4. la stessa tariffazione non si applica, e non si applicano né la Tarsu, né la TIA, per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, secondo quanto dispone lo stesso art. 195, comma 2, lett. e), sesto periodo, del D.Lgs. 152/2006.

ART. 1 - CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto dall'art. 195 comma lett. E) del D.Lgs. 152/2006, devono:

1. essere compresi nell'elenco di cui all'art. 2 “Criteri qualitativi” del presente Regolamento;
2. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
3. i rifiuti urbani non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3 “Criteri quantitativi” del presente Regolamento;

⁸ Fonte http://www.regione.piemonte.it/autonomie/dwd/16_2010.pdf

4. essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta il raggiungimento pari ad almeno 50% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione;
 5. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di recupero e di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente individuati dall'amministrazione;
 6. i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Comune di Arconate, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
 7. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.198, comma 2 del D.Lgs 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, devono essere rispettati dal Comune e dal Consorzio, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità individuate nel presente regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.
- I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio.

ART. 2 - CRITERI QUALITATIVI

Come previsto dalla D.G.R. n. 47. 14763 del 14 Febbraio 2005, i rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che rispettino i CRITERI QUANTITATIVI, di cui all'art. 3:

CODICE C.E.R. 0

02 - RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquicoltura, caccia e pesca
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	Rifiuti metallici
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

03 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, CARTA, POLPA, CARTONE, DI PANNELLI E MOBILI

03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche fibre artificiali
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 – RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18	Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 – RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DEL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisici e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	Limature e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	Limature e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	Limature e trucioli di materiali plastici

15 – RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

L'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 152/2006.

15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 12	Pastiglie per freni, non contenenti amianto
16 01 17	Materiali ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi

16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06	Batterie ed accumulatori
16 06 04	Batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

17 – RIFIUTI DALLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti

18 – RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01	Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/3
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

20 – RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) **INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	Carta cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento

20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

ART. 3 - CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei Criteri Generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri Qualitativi", possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- Il Comune, con la collaborazione del Gestore del servizio, provvede a quantificare i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/99;
- le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono superare i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate;
- I quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate:

Cod. Norm.	Descrizione	kg/mq anno destinati a smaltimento	kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e di riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e	4,00	10,00

	ombrelli, antiquariato		
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali <u>non adibiti</u> ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	5,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree <u>non adibite</u> a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	20,00	50,00

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in **chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato** e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate tenendo conto delle limitazioni previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio comunale, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

Il Comune di Arconate organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

ALLEGATO D:

La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:

Descrizione		Min €	Max €
Art. 255 D.Lgs. 152/2006	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	300	3000
		600	6000 se trattasi di rifiuti pericolosi
Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta		25	250
Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta		25	250
Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico		100	500
Intralciare l'opera degli addetti al servizio		25	250
Conferire materiali accesi o non completamente spenti		100	500
Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico		25	250
Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti		25	250
Smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura		50	500
Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti		25	90
Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi ecc.		25	90
Inserire oggetti acuminati, o taglienti nei sacchetti per la raccolta dei rifiuti non opportunamente protetti		25	250
Violazione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico		25	250
Violazione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili		25	250
Uso improprio o affissione di manifesti sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti		25	250
Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci		50	500
Cedere o ricevere da altri la tessera magnetica della ditta per l'accesso alla piattaforma		25	150
Conferire (per le imprese) rifiuti speciali diversi da quelli oggetto di assimilazione ai sensi dell'allegato C del presente Regolamento		50	300
Violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti		25,82	258,23

Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 16 L. 689/1981 recante norme sulla depenalizzazione: è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.